



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi

nel procedimento rgup 43-1\2023, all'esito della richiesta di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 06363391001, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso la quale elettivamente domicilia, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

nei confronti di

Ciro D'Alessio, c.f. DLSCRI61R16F839G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zaira D'Alessandro e Paolo Masella, presso i quali elettivamente domicilia in Vallemaio (Fr), Via Vado di Vaglia n. 29

E

ViViBanca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA 04255700652, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano presso il quale domicilia in Roma alla Via Boncompagni n. 97

a scioglimento della riserva assunta all'udienza virtuale del 22.11.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 13.04.2023 e successivamente integrato in data 7.06.2023, il sig. **Ciro D'Alessio** ha formulato un piano di ristrutturazione della propria situazione debitoria, attestato dall'OCC all'uopo nominato, recante il pagamento



integrale dei crediti prededucibili e degli altri creditori nella misura del 20% mediante rate mensili per 63 mesi a partire dalla data di omologa dello stesso.

Con successiva sentenza del 5.09.2023 il Tribunale intestato ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal sig. Ciro D'Alessio.

In data 21.09.2023 Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione deducendo la sottrazione dall'attivo reddituale della quota di pensione di invalidità riconosciuta da giugno 2022 in favore del debitore. In senso conforme ha poi concluso anche il creditore ViViBanca spa.

L'art 72 comma 1 del D Lgs 14\2019 detta il quadro di tutele previsto per il caso di scoperta nella fase esecutiva del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di atti fraudolenti commessi dal debitore che inficiano il provvedimento di omologa e ne impongono la caducazione.

Il Tribunale, in composizione monocratica, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio col debitore – consumatore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano quando, da parte del debitore, e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti (trattandosi di atti in frode ai creditori).

Il ricorso per la dichiarazione di revoca dell'omologazione del piano del consumatore è proposto da qualsiasi creditore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla approvazione del rendiconto.

La *ratio* sottesa allo strumento impugnatorio in esame è la rimozione degli effetti di un provvedimento di favore concesso sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, che ha dunque viziato la formazione del consenso dei creditori.

Consegue che la condotta del debitore deve essere sufficientemente grave, tale cioè da assumere portata decettiva, nel senso che essa abbia impedito ai creditori di conoscere una consistenza patrimoniale o una situazione debitoria che, se note, avrebbero portato a un differente giudizio sulla fattibilità economica e ancor di piu' sulla convenienza del piano.



Nel caso che occupa è emerso, successivamente alla omologazione, che effettivamente il debitore non ha inserito nell'attivo reddituale la pensione di invalidità che percepisce dal'1.06.2022 quantificata in euro 7.560,00 per i soli sei mesi dell'anno 2022, salvo la ulteriore somma percepita per l'anno 2023.

La pensione di invalidità va compresa tra le pensioni a carattere previdenziale, come quelle di vecchiaia, anzianità o anticipata e ai superstiti, basata anche sui contributi versati, per cui è pignorabile alla pari delle altre pensioni per la parte eccedente il cosiddetto minimo vitale. Ne consegue che il debitore avrebbe dovuto inserire nell'attivo reddituale anche tale voce positiva e sul totale avrebbe dovuto determinare le rate mensili da versare ai creditori.

Non si ritiene di poter qualificare il comportamento doloso, o quantomeno gravemente colposo, del debitore, come mero errore commesso in buona fede, trattandosi di una condotta consapevole e pregiudizievole nei confronti dei creditori che hanno visto limitare il pagamento delle singole posizioni creditorie nella misura del 20%.

Sussistono quindi le condizioni per dichiarare la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Non può provvedersi alla conversione in procedura liquidatoria in difetto di domanda sul punto e comunque in assenza di beni nel patrimonio del debitore suscettibile di liquidazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 72 D Lgs 14\2019 accoglie la domanda proposta da Agenzia delle Entrate e per l'effetto revoca il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciato con sentenza del 5.09.2023 in favore del sig. **Ciro D'Alessio**;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'OCC, nonché per la sua pubblicazione integrale sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 5 dicembre 2023

Il GIUDICE **Maria Rosaria Ciuffi**

